

1935 /2010

TRIBUNALE DI TREVISO

sezione lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro R. Poirè ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n 1935/010 R .G. tra

Veronese Francesco, rappresentato e difeso dall'avvocato Innocenzo D'Angelo del foro di Treviso presso il cui studio ha eletto domicilio come da delega a margine del ricorso

Ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Economia e delle Finanze in giudizio con il funzionario dott.ssa Claudia Zuliani

e

I.P.S.I.A. Galileo Galilei in giudizio con il professore Nara Ronchin

Resistenti

e

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

Resistente Contumace

Oggetto: retribuzione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha esposto di avere, il 10 gennaio 2005, fruito di un giorno di astensione facoltativa in relazione al figlio nato il 22 agosto 2002 , e di non essere stato, per tale giorno, retribuito.



Tale assenza di retribuzione era in contrasto con l'art. 12 comma 4 CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007, norma che prevede per il personale scolastico un trattamento più favorevole di quello di cui alla norma generale dettata dal d.lgs 151/01, come consentito e previsto dall'art. 1 comma 2 del d.lgs 151/01 laddove salvaguardia le condizioni di maggiore favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi.

Il Ministero delle Finanze si è costituito eccependo la propria assenza di legittimazione in quanto il proprio compito (o meglio, il compito della Ragioneria Territoriale dello Stato) era limitato alla mera applicazione dei provvedimenti emessi dagli ordinatori primari della spesa e, quindi, dalla Istituzione scolastica.

L'Istituto Galilei ha difeso la propria decisione di non erogare la retribuzione alla luce del combinato disposto degli artt. 32 comma 1 e 34 comma 1 d.lgs 151/01 (da cui risulta che l'astensione facoltativa è retribuita con una indennità pari al 30% della retribuzione a condizione che il bambino non abbia superato il terzo anno di età) ed considerando che il CCNL in vigore nel 2006 si limitava a richiamare l'art. 32 d.lgs 151/01 per sancire il diritto al permesso senza, però, incidere sulla quantificazione della retribuzione.

Il ricorso è fondato.

Diversamente da quanto assume l'istituto scolastico convenuto, la normativa di cui al C.C.N.L. sottoscritto il 29 novembre 2007 ha avuto efficacia dal 1° gennaio 2006 (recita, invero, l'art. 1 del C.C.N.L.: *"il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2006-31 gennaio 2009 per la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica"*) ed essa deroga, in senso favorevole al lavoratore, alla disciplina dettata dagli artt. 32 e 34 d.lgs 151/01.

Ed infatti l'art. 12 del C.C.N.L. al comma 4 stabilisce che *"nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 32 comma 1 lett. a d.lgs 151/2001 (a mente del quale "per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite nel presente articolo"; laddove il riferimento alla "madre lavoratrice" di cui alla lettera a) non può valere a limitare gli effetti della previsione nei confronti del padre, stante il riferimento anche al padre lavoratore contenuta nel proseguo della norma dettata dal C.C.N.L. che ora si riporterà) per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero"*.

Risulta, pertanto, che, siccome assume il ricorrente, il C.C.N.L. ha attribuito il diritto di astensione per l'accudimento dei figli di età inferiore ad otto anni, nei limiti di trenta giorni da



computarsi unitariamente nei confronti di entrambi i genitori (che possono indifferentemente fruirne), e che, nei limiti di detti trenta giorni, i giorni di permesso sono da retribuirsi per l'intero; con deroga, favorevole al lavoratore, della normativa di cui al d.lgs 151/01 secondo la quale la retribuzione è, invece, corrisposta sotto forma di indennità ridotta rispetto alla retribuzione e solo se l'astensione è finalizzata all'accudimento dei figli di età inferiore a tre anni.

Poiché il Ministero delle Finanze risulta, in effetti, essere stato vincolato alla decisione dell'istituto scolastico, le spese di lite sostenute dal ricorrente vanno poste a carico degli altri due convenuti.

Le spese si liquidano in base ai parametri, tenuto conto della natura documentale della vertenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

Dichiara che Veronese Francesco ha diritto alla retribuzione per il giorno di astensione facoltativa concessa e fruita il 10 gennaio 2006 condannando, per l'effetto, i convenuti secondo le rispettive competenze al relativo pagamento;

Condanna l'istituto Ipsia Galileo Galilei ed il MIUR in solido tra di loro al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente che liquida in € 610,00 oltre oneri di legge per competenze professionali.

Compensa le spese tra le restanti parti.

Treviso, 2 ottobre 2014

Il G.L.



